

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

- **APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.178 DEL 18.11.1996,
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE IL 9.12.1996**

REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM

CAPO I REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materia di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.
3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse si intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo, n.3 referendum consultivi.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica dei mesi da aprile a giugno, o da settembre a novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.

4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3 **Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
 - c) per iniziativa dei Consigli circoscrizionali, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art. 4 **Iniziativa del Consiglio comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Presidente del Consiglio sentita la Commissione consiliare dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, deliberato da almeno 3/5 dei Consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione dei referendum.

Art. 5 **Iniziativa dei cittadini**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno n.50 iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità, della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono, in alcun caso, essere frazionate da tale delimitazione.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni il Collegio dei Garanti composto da:
 - a) Difensore civico comunale;
 - b) Presidente del Tribunale di Monza o persona dallo stesso designata;
 - c) Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza o persona dallo stesso designata;il quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto e il presente Regolamento. Il Collegio, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adempimenti necessari.
4. Le adunanze del Collegio sono coordinate da uno dei Componenti, a rotazione, iniziando dal più anziano di età. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dal Collegio.
5. Le decisioni del Collegio sono notificate al rappresentante del comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 7% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Le firme

possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.

7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Cinisello Balsamo - Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate ai sensi dell'art.14 L. n.53/90. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o impiegato comunale sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso gli uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici, il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a trasmettere gli atti al Collegio dei Garanti entro sette giorni dal ricevimento degli stessi.
10. Il Collegio dei Garanti entro 10 giorni verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo, previsti dal precedente ottavo comma. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, il Collegio dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
11. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, chiede l'iscrizione dell'argomento all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Collegio dei Garanti e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

CAPO II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 6

Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per i referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n.223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. Il Collegio dei Garanti verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 7

Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, adottate entro il 31 ottobre di ogni anno. I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno sessanta giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai Consiglieri comunali, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, al Collegio dei Garanti, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;

- b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
 5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.
 6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
 7. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le sezioni alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 8

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Collegio dei Garanti, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, al Collegio dei Garanti, al Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal Regolamento per l'informazione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 9

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La Segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 10

I certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art. 11

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n.53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione, e comunque sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Art. 12

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.
2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione nonché da coloro che sono previsti all'uopo competenti ai sensi dell'art. 14 L. 21/03/1990 n.53.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 22.00. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione previa sigillatura in apposito plico delle schede non votate; tale plico deve essere inviato prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio al Comandante della VV.UU. che le conserverà sotto la sua responsabilità. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso. Tale materiale verrà consegnato a un incaricato della Segreteria Generale depositato in una sala apposita sita presso il Comando della VV.UU. sotto la diretta responsabilità del Comandante ed a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 13

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art. 6;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale al Collegio dei Garanti, il quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario,

anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. Il Collegio dei Garanti, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti.
7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. A tale fine farà prelevare i plichi di cui al precedente articolo dal Comando della VV. UU. per trasferirli nell'archivio comunale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e del Collegio dei Garanti e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza del Collegio dei Garanti viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune per 15 giorni.

CAPO IV LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

Art. 14

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 4 secondo comma e 5 dodicesimo comma, una superficie di cm. 70 x 100;
 - b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm. 70 x 100;
 - c) a ciascun Comitato dei promotori dei Referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lettera c) dello stesso comma.
6. I Gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni sostenitrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art.15

Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda si fa riferimento alla normativa vigente per i referendum nazionali.

CAPO V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 16

Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum ha avuto esito positivo, il Consiglio Comunale adotta motivate deliberazioni.
3. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico-amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

Art. 17

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti o altre forme.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 19

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. È riprodotto in formato cm 15 x 25 , secondo le modalità di cui al precedente articolo 12 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi da parte dell'Organo regionale di controllo, in conformità all'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Norma transitoria

Per i referendum d'iniziativa popolare proposti anteriormente alla data di adozione del presente Regolamento, non si applicano le previsioni di cui al comma 1° dell'articolo n.5. Per quanto concerne la raccolta delle firme che l'articolo n.5 - settimo comma - prevede in una percentuale minima del 7% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, la citata previsione non sarà applicata sino alla revisione della norma statutaria che dispone una diversa percentuale pari al 5%. Lo stesso dicasi per ogni altra previsione regolamentare che al momento possa essere in contrasto con lo Statuto Comunale.

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI

NO

* * *

Parte esterna

Comune di _____

Sigla Ufficio Sezione
